La notifica del ricorso per cassazione fa decorrere il termine breve per la revocazione

a cura dell'Avv. Maurizio Villani e Avv. Alessandra Rizzelli

Come noto, l'art. 323 c.p.c. disciplina i mezzi di impugnazione tipici del processo civile, ovvero l'appello, il ricorso per cassazione, la revocazione, l'opposizione di terzo, oltre al regolamento di competenza, mentre gli artt. 324 e ss. disciplinano le modalità ed i termini delle impugnazioni.

Tali regole, nel processo tributario, sono applicabili in virtù dell'espresso richiamo contenuto nell'art. 49 del D.Lgs. n. 546/1992 il quale, a seguito della modifica introdotta dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, testualmente prevede: "*Alle impugnazioni delle sentenze delle commissioni tributarie si applicano le disposizioni del titolo III, capo I, del libro II del codice di procedura civile, e fatto salvo quanto disposto nel presente decreto*".

Tanto rilevato, diversamente dalle sentenze civili, avverso le sentenze delle Commissioni tributarie può essere proposto, così come previsto dall'art. 50 del D.Lgs. n. 546/92, appello, ricorso per cassazione e revocazione.

Il successivo art. 51, poi, rubricato "termini di impugnazione", prevede che se la legge non dispone altrimenti il termine per impugnare la sentenza della commissione tributaria è di 60 giorni dalla notifica, decorrente dalla sua notificazione ad istanza di parte.

Se, tuttavia, nessuna delle parti provvede alla notifica della sentenza, ai sensi del comma 3, dell'art. 38 D.Lgs. n. 546/92, si applica l'art. 327, comma 1, del codice di procedura civile, vale a dire *"Indipendentemente dalla notificazione l'appello, il ricorso per Cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza"*.

Queste, pertanto, le norme che disciplinano le impugnazioni ed i termini, norme che però subiscono una modifica allorquando dopo il ricorso per cassazione venga proposto anche ricorso per revocazione, impugnazioni queste che possono ben coesistere tra di loro. Ed infatti, in tale ipotesi, i termini di impugnazione da tenere in considerazione non sono più quelli previsti dalle suddette norme, e tanto in considerazione dell'idoneità della proposizione del ricorso per cassazione a far decorrere, per la stessa parte impugnante, il termine di proposizione della revocazione.

Tale principio, è stato più volte affermato dalla Corte di Cassazione e, da ultimo, confermato con ordinanza 24 maggio 2013, n. 13030, con la quale i giudici di legittimità hanno, innanzitutto, avuto modo di ribadire che *<< ... la notificazione di una impugnazione equivale, agli effetti della scienza legale anche per la parte soccombente, alla notificazione della sentenza contro cui sia proposta (Cass. 12 gennaio 2012, n. 309; Cass. 29 settembre 2009, n. 20812; Cass. 20 luglio 2006, n. 1196; Cass. 28 luglio 2004, n. 14254; Cass. 18 maggio 1999, n. 4807; Cass. 12 novembre 1993, n. 11176), atteso che la piena ed idonea conoscenza, da parte sua, dell'atto da impugnare si ricava agevolmente dalla circostanza che di quello essa ha avuto una tale approfondita e mediata contezza, da essere stata in grado di ravvisarvi altri vizi e di spiegare già, fondandola su questi, una separata impugnazione.>>*.

Tanto premesso, la Suprema Corte ha, così, rilevato come il principio circa la proposizione dell'istanza di revocazione dopo il promovimento del ricorso per cassazione, è stato espressamente affermato ben prima del 2009, con varie pronunce che hanno avuto modo di sottolineare che *<<ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare la sentenza di revocazione, la conoscenza "legale" della sentenza revocanda si ha sì, di regola, con la sua notificazione, ma a questa va considerata valida equipollente la notificazione del ricorso per cassazione proposto dalla stessa parte che poi agisce in revocazione contro la medesima sentenza (Cass. 26 gennaio 1985, n. 386; Cass. 2 luglio 1990, n. 6759; Cass. 12 novembre 1993, n. 11176)>>*.

Tale orientamento – osserva sempre la Corte – non viola in alcun modo il diritto di difesa, che è idoneamente garantito dalla concreta conoscenza dell'atto da impugnare, dimostrata dalla proposizione di altra impugnazione, non essendo rilevante nemmeno la circostanza che la prima impugnazione possa essere stata redatta da altro difensore.

Viene così confermato il principio secondo cui << ... **la notifica del ricorso per cassazione equivale alla notifica della sentenza impugnata, ai fini del decorso del termine breve per proporre istanza di revocazione ordinaria per errore di fatto o contrasto con precedente giudicato, con la conseguenza che tale istanza è inammissibile se proposta dopo lo spirare di trenta giorni dalla notifica della stessa**>>.

Alla luce di tanto, il giudice tributario al quale, a seguito di proposizione del ricorso per cassazione, venga proposto un ricorso per revocazione, di cui ai motivi nn. 4 e 5 dell'art. 395 c.p.c., oltre il termine di 30 giorni

dalla notifica del suddetto ricorso per cassazione, sarà tenuto a dichiararne l'inammissibilità per intempestività, atteso che, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, **la notifica di una impugnazione avverso una sentenza equivale (sia per la parte notificante che per la parte destinataria) alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre altra impugnazione** (Cass., 11 febbraio 2009, n. 3294).

Avv. Maurizio Villani
Avv. Alessandra Rizzelli

Il debito con Equitalia si annulla con semplice istanza

Commissione Tributaria Provinciale, Milano, sez. 40, sentenza 23/06/2015 n° 5667

Se la cartella esattoriale o qualsiasi altro atto di Equitalia è illegittimo il contribuente può fare una semplice istanza e se non ottiene risposta entro 220 giorni il debito si annulla definitivamente.

Ciò è quanto stabilito da una innovativa sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, la quale ha provveduto ad annullare una serie di cartelle esattoriali a carico di un imprenditore lombardo per centinaia di migliaia di euro affermando sostanzialmente l'esistenza del **diritto all'annullamento del debito tributario per silezio/assenzo a seguito della mancata risposta dell'Agenzia delle Entrate all'istanza del contribuente** (si veda sentenza n. 5667/40/15 depositata il 23/06/2015, relatore Dott. Chiametti Guido, Presidente Dott. PierCamillo Davigo, liberamente visibile su www.studiolegalesances.it – Sez. Documenti).

Tutto ha origine da alcune disposizioni emanate con la Finanziaria del 2013 (Legge n. 228/2012); in pratica, la norma prevede che entro novanta giorni dalla notifica di un qualsiasi atto da parte del concessionario della riscossione, il contribuente possa fermare tale azione con una semplice istanza.

Al fine di comprendere meglio la portata della norma, si consiglia di leggere l'articolo 1, comma 537, della Legge n. 228/2012 laddove prevede espressamente che i "concessionari per la riscossione **sono tenuti a sospendere immediatamente** ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore...".

A seguito del deposito della dichiarazione al concessionario, dunque, quest'ultimo è tenuto ad avvisare l'ente competente – che potrebbe essere, ad esempio, l'INPS per i contributi previdenziali, l'Agenzia delle Entrate per i tributi, gli enti locali per le sanzioni amministrative, etc... – il quale a sua volta deve rispondere al contribuente (comma 539).

Ovviamente, come già anticipato, la parte più importante della norma è sicuramente quella che stabilisce le conseguenze derivanti dalla mancata risposta dell'ente impositore.

Infatti, il comma 540 prevede che "trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite **...sono annullate di diritto...**".

Proprio in forza delle predette norme, i giudici di Milano non hanno potuto fare altro che constatare la mancata risposta dell'Agenzia delle Entrate di Milano e dunque accertare l'annullamento del debito tributario. Nello specifico, infatti, i giudici dichiarano "Gli atti emessi dall'Ufficio risultano illegittimi per la mancata risposta dell'Agenzia delle Entrate alle istanze di annullamento proposte dal ricorrente. Il contribuente, come evidenziato nel ricorso introduttivo, ha lamentato la mancata risposta dell'ente impositore alle due istanze presentate ai sensi dell'art. 1, commi 537 e seguenti della Legge n. 228/2012" (pagina 2 della sentenza).

Ci si augura, dunque, che tale pronuncia possa contribuire a creare un nuovo clima di collaborazione tra Fisco e contribuente, soprattutto in virtù del fatto che l'inerzia del Fisco può creare gravi conseguenze alle casse dell'Erario. Infine, il nostro Centro Studi segnala che la predetta pronuncia non è l'unica del suo genere ma anche altre sentenze dello stesso tenore sono state emesse dalla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce e verranno presto pubblicate. (Fonte Altalex)

Inserzione su un giornale locale americano: "Cercasi contadina con esperienza e che lavori duro... brava in casa e nei campi e che faccia bene da mangiare e abbia un trattore proprio. Inviare foto del trattore".